

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3359

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDI ANTONIO, BARBATO, BASSANINI, BOTTARI,
GROTTOLA, MANCA NICOLA, PETROCELLI, VACCA**

Presentata il 19 dicembre 1985

Provvedimenti d'urgenza in materia radiotelevisiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ancora una volta si giunge a ridosso di una scadenza (il 31 dicembre 1985) senza che alcuna legge di regolamentazione per le radio e le televisioni private sia stata approvata.

Da più di un anno si procede con la proroga di sei mesi in sei mesi di una legislazione parziale e provvisoria che consente alle emittenti televisive private di trasmettere su scala nazionale i medesimi programmi in contemporanea, mediante cassette preregistrate. Si tratta dell'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge dalla legge 4 febbraio 1985, n.10, prorogato con decreto-legge nel giugno 1985, convertito in legge nell'agosto. I termini previsti scadono appunto il 31 dicembre 1985.

Da mesi si riunisce e lavora il Comitato ristretto costituito dalla II e X Com-

missione riunite della Camera dei deputati a cui è affidato l'esame dei vari progetti di legge in materia, del Governo e di iniziativa parlamentare. Dall'ottobre del 1984 il Comitato ristretto si è riunito molte volte, in un periodo contrassegnato dalla campagna elettorale e da quella referendaria. Nonostante ripetuti incontri non si è approdato ad alcunché di concreto, né di testo unificato né altro. L'inconcludenza di tanto lavorare è conseguenza di complesse divisioni tra le forze politiche di maggioranza, incapaci di trovare una sintesi unitaria su una questione tra le più delicate di una moderna democrazia e tra le più dinamiche per lo sviluppo sociale. Le divisioni nascono dalla tendenza di forze politiche e di grandi potentati economici di controllare il sistema delle comunicazioni sociali: a fini

di organizzazione del consenso gli uni, e di dominio di forti movimenti di affari gli altri.

Di fronte alla scadenza dei termini fissati, senza approdare ad alcuna legislazione organica, si parla — da parte di uomini politici della maggioranza e di Governo — di un rinnovato decreto sulla materia.

Riteniamo ciò una via sbagliata, che contrasteremo con vigore come scelta istituzionale inaccettabile e nel cui merito ci riserveremo attente valutazioni qualora il Governo insistesse a perseguirla. Non escludiamo la più vigorosa e forte azione di opposizione verso un'iniziativa che intendesse con lo strumento del decreto-legge imporre soluzioni forzate ed erranee ad un settore così importante per un corretto svolgimento della vita democratica.

Abbiamo ben presente che vi sono questioni che richiedono risposte urgenti. Basta pensare alla velocità delle innovazioni tecnologiche e alle dimensioni internazionali dei problemi con cui bisogna misurarsi. Ma proprio per questo è assurdo continuare con provvedimenti parziali e a tempo limitato. È ingiusto nei confronti di tutti gli operatori del settore, il servizio pubblico radiotelevisivo, gli imprenditori privati di dimensione nazionale (e ormai europea) e quelli locali. Un sistema di regole chiare e certe, di diritti e doveri ben definiti, è ormai indispensabile per tutti.

Non si tratta di ingessare la realtà, di cristallizzare un mondo fortemente dinamico. Né l'ispirazione di una legge nel settore può essere mossa dalla volontà, esplicita o recondita, di punire alcuno.

Si tratta di stabilire certezza di diritto e regole di libero mercato che consentano assoluta trasparenza nella proprietà; pluralismo di iniziative economiche e di tendenze ideali, culturali, informative; equilibrato sviluppo di tutti i mezzi: dalla televisione alla radio, ai giornali; sbarramento al formarsi di oligopoli, pericolosi e inaccettabili in tale campo.

È una legge complessa, una legge per lo sviluppo e la democrazia, per rendere l'Italia protagonista nella sfida internazionale delle nuove tecnologie della società dell'informazione.

Già da ora è possibile definire i cardini portanti di una legge-quadro, che sia fondata su una visione di sistema dei problemi delle comunicazioni di massa.

Abbiamo insistito per mesi per cercare di portare il dibattito parlamentare sui nodi decisivi di una legislazione moderna, sciolti i quali tutto può procedere con più chiarezza e speditamente.

Riteniamo opportuno raccogliere, in pochi articoli di una legge-stralcio, siffatti cardini di una legislazione di sistema:

a) gli orientamenti con cui va predisposto il piano nazionale delle frequenze dal quale ricavare con certezza quale uso ottimale si può avere dell'etere per garantire, assieme al servizio pubblico, il più ampio dispiegarsi di iniziative private;

b) la necessità di definire con precisione gli elementi fondanti di una normativa anti-trust, condizione senza la quale non si può consentire l'iniziativa privata nel settore oltre l'ambito locale, su scala nazionale e mediante interconnessione via etere;

c) l'opportunità che comunque rimanga pubblico il controllo dei mezzi di trasmissione su scala nazionale; e che se tale questione è chiara, è possibile anche da subito definire un orientamento generale riguardante le trasmissioni televisive dirette via satellite;

d) la inderogabile necessità di nuove regole per il mercato degli investimenti pubblicitari al fine di non creare condizioni di difficoltà per la vita dei giornali, per tutelare i diritti dei consumatori, degli autori ed anche delle aziende che investono;

e) la necessità di dare parametri precisi per stimolare la produzione di

spettacolo, di cultura, di informazione nazionale, facendo del sistema televisivo misto un grande volano di sviluppo e non uno strumento di consumo di produzioni straniere.

La proposta di legge che presentiamo al giudizio della Camera si sforza di raccogliere tali indicazioni, per offrire una linea alternativa a quella assurda e pericolosa della decretazione di urgenza, provvisoria e incerta.

La *ratio* che ispira questa nostra proposta è chiara: a un soggetto privato, una televisione; pluralità dei mezzi, dei sog-

getti, delle voci; meno bombardamento pubblicitario, più rispetto per i cittadini e per le opere dell'ingegno, no all'oligopolio.

Siamo disponibili al confronto con altre posizioni. Ciò che non possiamo più accettare è la paralisi dei veti incrociati, il rinvio di scelte chiare, il rifiuto a governare con razionalità, che lascia solo campo libero alla logica del più forte, del più spregiudicato, del più protetto, forse anche del più bravo, ma che alla fine porta solo alla limitazione del pluralismo economico e delle libertà democratiche.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'etere è bene pubblico.

Entro e non oltre il 30 giugno 1986, in conformità con il regolamento internazionale delle telecomunicazioni, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone e presenta al Parlamento il piano nazionale delle radio-frequenze.

Il piano deve indicare le frequenze necessarie al servizio pubblico radiotelevisivo, nonché quelle disponibili per le emittenti private di cui alla presente legge.

In particolare, il piano delle frequenze deve garantire:

a) al servizio pubblico radiotelevisivo, la possibilità di trasmettere su tutto il territorio nazionale, con modalità tali da conseguire gli obiettivi di preminente interesse generale propri del servizio stesso, a norma della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della convenzione con lo Stato;

b) alle emittenti private la possibilità di effettuare trasmissioni entro l'ambito locale in cui ciascuna opera, assicurando la possibilità di coesistenza di una pluralità di impianti in numero tale da evitare situazioni di monopolio; a tal fine il piano delimita non meno di quindici bacini d'utenza, tra i quali è suddiviso l'intero territorio nazionale, configurando ciascuno di essi in modo da consentire la potenziale economicità della gestione;

c) alle emittenti private la possibilità di effettuare trasmissioni su scala nazionale alle condizioni previste dalla presente legge.

Il piano assegna frequenze agli impianti ripetitori di programmi radiotelevi-

sivi esteri, di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, subordinatamente al soddisfacimento delle esigenze di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Il piano è aggiornato ogni qual volta il Ministro delle poste e telecomunicazioni ne ravvisi la necessità, e comunque ogni cinque anni.

L'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

ART. 2.

Le imprese private radiofoniche e televisive possono diffondere i propri programmi in ambito locale.

Chiunque intende installare e gestire impianti radiotelevisivi privati in ambito locale deve ottenere apposita autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata a fronte del pagamento di canoni e tasse definiti per legge.

L'autorizzazione è concessa per sei anni, è rinnovabile e non è trasferibile. Nel provvedimento di autorizzazione sono indicate: le frequenze sulle quali l'impianto è abilitato a trasmettere; la potenza; l'esatta ubicazione topografica e l'area da servire, nonché le ulteriori caratteristiche tecniche dell'impianto e gli altri elementi prescritti.

Apposito provvedimento di concessione è richiesto per la trasmissione di programmi in contemporanea mediante cassette preregistrate o collegamenti via cavo o via etere tra emittenti radiofoniche o televisive che operano in ambiti diversi. Tali trasmissioni non possono superare le otto ore giornaliere; non più di due ore possono essere collocate tra le ore 19 e le ore 22 per le trasmissioni televisive e tra le ore 7 e le ore 12 per le trasmissioni radiofoniche.

Ad imprese private radiofoniche o televisive, sulla base di specifico provvedimento di concessione, è consentito trasmettere in contemporanea mediante cassette preregistrate o direttamente via etere programmi sull'intero territorio na-

zionale o su parte di esso comprendente non meno del 75 per cento della popolazione italiana, a condizione che non si determinino situazioni di oligopolio e non venga pregiudicata la coesistenza di un numero adeguato di emittenti di cui al primo comma.

La trasmissione di programmi televisivi per mezzo di satelliti è riservata allo Stato e viene esercitata dal servizio pubblico in base ad atto di concessione, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103.

La concessione per trasmissioni televisive via satellite può essere inoltre rilasciata, soddisfatte le esigenze di cui al comma precedente, anche ad imprese a capitale misto, pubblico e privato, o ad imprese a totale capitale privato, purché non si determinino situazioni oligopolistiche.

I provvedimenti di concessione di cui al presente articolo sono adottati, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sul conforme parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 3.

Gli impianti trasmettenti radiotelevisivi e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni possono essere dichiarate, ove occorra, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere.

Per i collegamenti di telecomunicazione, ivi compresi quelli necessari a realizzare collegamenti tra emittenti su scala interregionale, nazionale e internazionale, devono essere utilizzati mezzi delle reti pubbliche o di concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazione mediante specifiche convenzioni tra i soggetti interessati e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 4.

Nessun soggetto privato può comunque controllare, neppure tramite interposta persona o tramite partecipazione nel capitale di società commerciali, più di una emittente televisiva che trasmetta, in tutto o in parte, nel medesimo ambito territoriale.

Ai rapporti di controllo sono equiparati i rapporti di collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche qualora il collegamento sussista per il tramite della partecipazione al capitale di altre persone giuridiche, quale che sia il numero dei soggetti interposti attraverso i quali il collegamento si realizza.

Ai soggetti titolari di emittenti radiotelevisive, che non si uniformino alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 1987, si applica l'articolo 49 della legge 5 agosto 1981, n. 416, intendendosi sostituito al garante per l'editoria il Presidente del Consiglio dei ministri.

Alle emittenti radiotelevisive sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, intendendosi provvisoriamente sostituito, nelle more dell'approvazione della legge generale sulla regolamentazione del sistema radiotelevisivo nazionale, al servizio dell'editoria il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e al garante dell'editoria il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministro dà tempestiva notizia scritta alla Commissione parlamentare di vigilanza delle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi quinto, lettere *a)* e *b)*, settimo, ottavo e dodicesimo, e all'articolo 2, commi primo, quinto e sesto della legge 5 agosto 1981, n. 416, e riferisce sull'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, ogni qualvolta ne venga richiesto dalla Commissione medesima.

ART. 5.

La percentuale dei programmi autoprodotti dalle imprese titolari di emit-

tenti televisive non può essere inferiore al 25 per cento del totale settimanale delle trasmissioni effettuate.

Si considerano autoprodotti i programmi realizzati in proprio, o in coproduzione fra più emittenti; per le coproduzioni si valutano le quote imputabili ai singoli partecipanti alla coproduzione come determinate dall'accordo delle parti.

Si considerano altresì autoprodotti i programmi realizzati da terzi nell'ambito nazionale o della Comunità economica europea su commissione delle emittenti.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il titolare dell'emittente deve risultare indicato, nei titoli di testa del programma trasmesso, come produttore o committente dell'opera.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, le emittenti televisive devono comunque riservare almeno il 60 per cento degli investimenti destinati alla programmazione a produzioni, acquisizioni e lavorazioni realizzate nell'ambito nazionale e della Comunità economica europea.

La trasmissione dei film di lungometraggio, ad eccezione di quelli realizzati come prodotti originali, non può essere effettuata se non sia decorso un periodo minimo di tre anni dalla data di prima proiezione in pubblico in Italia, accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Il servizio pubblico radiotelevisivo e le emittenti private debbono riservare almeno il 50 per cento del tempo dedicato alla trasmissione di film di lungo, medio e corto metraggio a quelli di produzione nazionale o di paesi facenti parte della Comunità economica europea.

A tutela dell'integrità dell'opera e del diritto di autore sono consentiti inserti pubblicitari solo negli intervalli naturali dell'opera stessa.

Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

ART. 6.

La diffusione di pubblicità commerciale è ammessa nel servizio pubblico radiotelevisivo. Essa è soggetta agli indirizzi della Commissione parlamentare di vigilanza, in conformità all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e delle specifiche leggi per la tutela dei consumatori e la tutela dei diritti degli autori alla salvaguardia dell'integrità delle opere dell'ingegno.

La diffusione di pubblicità non può comunque superare la percentuale dell'8 per cento per ciascuna ora di trasmissione in ciascun canale radiofonico o televisivo della concessionaria.

L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

La diffusione di pubblicità da parte delle emittenti televisive private che operano in ambito locale non può superare il 13 per cento per ciascuna ora di trasmissione.

La diffusione di pubblicità nei programmi delle emittenti televisive private nazionali previste dal sesto comma dell'articolo 2 non può superare il 10 per cento per ciascuna ora di trasmissione.

La medesima percentuale del 10 per cento di diffusione di pubblicità deve essere rispettata dalle emittenti televisive locali quando effettuino trasmissioni consorziate in circuiti nazionali o in circuiti che trasmettono ad almeno il 50 per cento della popolazione nazionale, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 2.

La pubblicità trasmessa dalle reti nazionali o dai consorzi di emittenti private quando trasmettano il medesimo programma, deve essere la medesima per tutto il circuito televisivo.

La diffusione di pubblicità mediante satellite è regolata dagli atti di concessione di cui ai commi settimo, ottavo e nono dell'articolo 2.

L'articolo 3-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

ART. 7.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a concedere in via provvisoria le autorizzazioni e le concessioni di cui all'articolo 2, sulla base di quanto rilevato dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e fino alla definizione del piano nazionale delle radio-frequenze di cui all'articolo 1 della presente legge.

Le imprese private che trasmettono programmi in ambito locale o su scala nazionale, secondo la situazione al 1° ottobre 1984, debbono adeguarsi alle norme della presente legge entro e non oltre il 31 dicembre 1987.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, sono abrogati.

Le concessioni per la trasmissione via etere su scala nazionale o per l'interconnessione tra emittenti locali operanti in bacini diversi, di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 2, sono subordinate all'approvazione del piano nazionale delle radio-frequenze di cui all'articolo 1.

Fino all'entrata in vigore della legge sulla disciplina generale del sistema radiotelevisivo nazionale, i legali rappresentanti delle emittenti radiotelevisive sono tenuti a inviare mensilmente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sotto la loro responsabilità, dichiarazioni scritte attestanti le trasmissioni pubblicitarie effettuate in ciascun giorno e i relativi orari di trasmissione, nonché prospetti mensili di affollamento pubblicitario per ciascuna fascia oraria. La presentazione di dichiarazioni false è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato e, ove necessario, di quella di organizzazioni specializzate, pubbliche o private, controlla la veridicità delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, e ne riferisce alla Commissione parlamentare di vigilanza.

La disciplina, le modalità e i criteri dei controlli, da effettuarsi anche attraverso organi periferici, sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sul conforme parere della predetta Commissione parlamentare.

Le violazioni dei limiti di affollamento pubblicitario di cui all'articolo 6 sono punite con una sanzione amministrativa pari al doppio dei proventi pubblicitari previsti dalle tariffe in vigore per l'emittente, la fascia oraria, la collocazione e la durata della trasmissione pubblicitaria esuberante. In caso di recidiva, nel medesimo anno, la sanzione, come sopra determinata, è aumentata del 50 per cento.

Quando siano accertate oltre dieci violazioni dei limiti di affollamento pubblicitario da parte della medesima emittente, e nel medesimo anno, la concessione o autorizzazione è revocata.

Le predette sanzioni sono applicate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con la procedura prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.